

RESIDENZA 5 SAN VITTORE

Fondazione Ubaldo e Maria Scazziga



Regolamento

Per la concessione in uso delle sale al Piano Terreno nella Residenza via San Vittore 5 a 6600 Muralto

Art. 1 Principio

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle sale e degli spazi esterni della Residenza San Vittore 5 a Muralto, di proprietà della Fondazione Ubaldo e Maria Scazziga, Casella postale 336, 6602 Muralto.

Art. 2 Spazi e strutture

Le strutture disponibili comprendono:

Al Piano Terra dell'edificio:

- a) Sala 1 **Bianca Rosa e Cleofe**
- b) Sala 2 **Ubaldo**
- c) Sala 3 **Maria**
- d) Cucina
- e) Giardino esterno
- f) Servizi WC al piano cantina

Art. 3 Richiesta e messa a disposizione delle sale

La Residenza San Vittore 5 è concessa in uso a Enti, Associazioni, società pubbliche e private, privati, per tenervi manifestazioni di natura culturale, scientifica, sociale, economica, ricreativa, turistica, ecc., esclusa ogni attività che, a giudizio insindacabile del Consiglio di Fondazione possa recare danno all'immagine della Fondazione e della proprietà. In particolare sono escluse manifestazioni musicali. Eventuali eccezioni devono essere concesse in forma scritta dal Consiglio di Fondazione.

Le richieste di utilizzo delle sale devono pervenire al responsabile o al custode con sufficiente anticipo, di regola 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione.

Art. 4 Criteri

Il Consiglio di Fondazione, direttamente o per delega ad un responsabile o custode, decide sulla domanda e fissa le condizioni di locazione entro i limiti del presente Regolamento.

Le richieste d'uso presuppongono l'accettazione di tutte le norme del presente Regolamento e sollevano la Fondazione da ogni responsabilità circa i danni di responsabilità civile arrecati a persone o cose conseguenti l'uso della sala.

La consegna e riconsegna degli ambienti locati avviene previo accordo diretto con il responsabile o custode.

Art. 5
Responsabilità

L'autorizzazione è subordinata al rispetto della destinazione d'uso della proprietà pubblica, all'impegno del titolare dell'autorizzazione ad assumersi la responsabilità per la manifestazione e le relative assicurazioni d'uso o all'eventuale presentazione di una copertura assicurativa appropriata, all'impegno a risarcire eventuali danni causati dalla proprietà pubblica e al pagamento di una tassa d'occupazione.

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, a suo esclusivo giudizio, a richiedere conferma dell'esistenza di un'appropriata assicurazione di RC (responsabilità civile).

L'ente locato dev'essere riconsegnato in perfetto stato, pulito e ordinato, idoneo all'uso, alla presenza di un incaricato responsabile.

Se la fine della locazione cade di domenica o in altro giorno festivo la riconsegna deve avvenire al più tardi entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo.

Art. 6
Danni, ordine pubblico e vigilanza

Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati o cose di cui abbia la custodia.

La Fondazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per furti di oggetti, vestiario, ecc., come pure in caso di qualsiasi infortunio avvenuto all'interno del giardino.

I visitatori e gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico, di decoro e di rispetto nei confronti delle attività di culto che caratterizzano la zona circostante.

Fatte salve le sanzioni penali è fatto divieto a chiunque di deteriorare, manomettere, imbrattare o cagionare danno alla proprietà pubblica, agli arredi, alle attrezzature e ai manufatti.

Il Consiglio di Fondazione fa affidamento sulla discrezione ed educazione del pubblico a salvaguardia di una pregiata area.

Art. 7
Tariffe

Per l'uso estemporaneo delle sale e attrezzature della Villa dev'essere versata la somma corrispondente alla seguente tabella:

	Fino a ½ giornata 08.00 – 12.00 opp. 13.00 – 18.00 opp. 18.00 – 24.00	Giornata intera 08.00 – 24.00	A partire da 3 giorni
Sala 1 Bianca Rosa e Cleofe	120.– CHF	250.– CHF	Da concordare
Sala 2 Ubaldo	70.– CHF	70.– CHF	Da concordare
Sala 3 Maria	50.– CHF	50.– CHF	Da concordare
Cucina combinata con l'affitto di sale	150.– CHF	300.– CHF	Da concordare

In caso d'iniziative che richiedano una disponibilità più prolungata la quota verrà proporzionalmente aumentata.

Le tasse comprendono il servizio d'apertura e chiusura delle sale, il consumo energetico, l'uso e l'assistenza normale degli impianti elettrici in dotazione.

I costi vivi per la pulizia saranno fatturati separatamente in aggiunta alla tariffa d'uso sulla base del tempo effettivo impiegato per la pulizia dei locali qualora non vengano restituiti nello stesso stato nel quale sono stati consegnati all'utente.

Art. 8 **Divieti**

E' fatto divieto di modificare la struttura o qualsiasi attrezzatura della Villa senza la preventiva autorizzazione; è pure vietato piantare chiodi o staffe nei muri, affiggere manifesti, cartelloni o altro materiale informativo al di fuori degli spazi a ciò destinati.

Per eventuali danni alle sale, al loro inventario e alle apparecchiature l'organizzatore della manifestazione sarà ritenuto responsabile; il Consiglio di Fondazione può chiedere a sua discrezione un deposito cauzionale o una garanzia bancaria a copertura di eventuali danni.

Sull'intero sedime della Residenza San Vittore 5 a Muralto non sono ammessi cani e animali domestici.

All'interno dell'edificio pubblico vige il divieto assoluto di fumare.

Art. 9 **Giardino**

L'area adibita a parco annessa alla proprietà è messa a disposizione ad uso pubblico.

Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le aree verdi e i manufatti. Tutti sono tenuti a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possono arrecare disturbo al normale uso pubblico del parco e all'intera zona circostante.

Art. 10 **Disposizioni di ordine generale**

Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi.

Sono vietati in particolare gli schiamazzi, l'uso di strumenti musicali e riproduttori amplificati, l'organizzazione di pic-nic, ecc.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.

E' vietato effettuare vendite ambulanti, apporre o distribuire manifesti, locandine o simili, apporre (anche temporaneamente) cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura.

Gli importi dovuti, stabiliti nelle condizioni d'utilizzo, vanno versati alla Fondazione entro 30 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione scritta.

Art. 11 **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. aprile 2017.